

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO ROTATIVO
PER LE AGENZIE FORMATIVE
DI CUI ALL'ART. 60 DELLA L.R. 6 AGOSTO 2009 N. 22**

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona dell'arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l' 8 luglio 1956, Direttore Generale a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 7 maggio 2009 repertorio n. 14949 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito denominata Finpiemonte)

E

La Banca _____ con sede in _____, _____, _____
rappresentata dal _____
(nel seguito Banca)

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO

- a) che con Legge Regionale 6 agosto 2009, n. 22, all'art. 60, la Regione Piemonte ha istituito un Fondo rotativo per le Agenzie Formative e ha affidato a Finpiemonte le funzioni connesse alla gestione del Fondo stesso;
- b) che con D.G.R. n. 37-12062 del 31/08/2009 sono stati individuati i criteri e le modalità di erogazione e reintegro del Fondo di cui all'art. 60 della L.R. n. 22/2009 sopra citata;
- c) che con D.G.R. n. 66-12256 del 28/09/2009 è stata apportata la variazione al bilancio di previsione per l'anno 2009 e pluriennale 2010 in parziale attuazione della L.R. n. 22/2009 di cui sopra;
- d) che con Determinazione n. 554 del 14/10/2009 sono state approvate le modalità di attuazione del Fondo rotativo (di seguito Bando), stabilendo i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni;
- e) che in virtù della L.R. 26 luglio 2007, n. 17, Finpiemonte S.p.A., Società "in house" della Regione Piemonte, è il soggetto individuato per la gestione dei succitati interventi;
- f) che l'ammontare dei finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia non potrà essere superiore a 3 volte il valore del Fondo stesso (tenendo in considerazione quanto previsto nel Bando in merito alla dotazione finanziaria del Fondo);
- g) che per la gestione della presente Convenzione, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per l'erogazione delle agevolazioni e presso la quale saranno gestiti tutti i movimenti contabili derivanti dall'applicazione del Bando.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- (Premesse)

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina la concessione delle agevolazioni con l'intervento del Fondo rotativo di cui in premessa in favore delle Agenzie Formative di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 della L.R. n. 63/9, secondo quanto meglio precisato nel Bando di cui al punto d) delle premesse.

Art. 3 - (Procedimento per l'accesso ai finanziamenti)

1. Le domande di agevolazione dovranno pervenire a Finpiemonte secondo le modalità stabilite nel Bando.
2. Presso Finpiemonte è istituito un Comitato tecnico di valutazione composto da membri di Finpiemonte e della Regione Piemonte (di cui uno con funzioni di Presidente) a cui possono aggiungersi, in qualità di membri tecnici aggiuntivi, esperti esterni del settore competenti nelle materie oggetto dei piani aziendali e i rappresentanti degli istituti di credito coinvolti nelle singole operazioni di finanziamento (questi ultimi senza diritto di voto), con il compito di esprimere per ciascuna domanda presentata, il proprio parere sulla conformità della domanda stessa alle finalità ed ai requisiti previsti dal Bando in premessa, dichiarando conseguentemente l'idoneità a fruire dei benefici previsti dal Fondo di rotazione.
3. Finpiemonte, acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico di valutazione, provvederà a trasmettere alla Banca la relativa comunicazione per l'avvio della istruttoria bancaria.
4. La Banca avvierà la propria istruttoria, potrà richiedere ai soggetti ogni altra documentazione ritenuta necessaria e deciderà autonomamente sulle richieste di finanziamento ammesse ai benefici del Fondo in piena autonomia di giudizio, secondo i propri criteri di affidabilità ed entro il termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione ricevuta da Finpiemonte di cui al punto precedente.
5. Al termine della procedura di istruttoria la Banca comunicherà a Finpiemonte, anche mediante l'utilizzo di moduli standard appositamente predisposti da Finpiemonte (da inviare tramite lettera o fax) quanto segue:
 - A. in caso di esito positivo:
 - i limiti di disponibilità alla concessione del finanziamento richiesto;
 - i dati finanziari eventualmente richiesti nei moduli di cui sopra (a titolo esemplificativo: parametro di riferimento, spread, etc...);
 - il rating del beneficiario o l'indice PD, cd "Probability of default", o altro parametro equivalente, al fine del raffronto con il rating Standard & Poor's di cui alla *"Comunicazione della Commissione - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 83/01)* e successivi atti di recepimento e attuazione, per calcolare l'elemento di aiuto pubblico concedibile nella garanzia. Tale dato potrà eventualmente essere fornito a Finpiemonte direttamente dal beneficiario, previa opportuna certificazione di correttezza da parte della Banca;
 - B. in caso di esito negativo: la comunicazione motivata di non concessione del finanziamento.
6. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria di cui al precedente punto 5.A, Finpiemonte concederà ufficialmente l'agevolazione e trasmetterà il nulla osta alla Banca all'erogazione del finanziamento con provvista propria, rilasciando contestualmente la garanzia regionale.

7. Gli estremi del/i conto/i corrente/i di movimentazione dei fondi pubblici, verranno comunicati da Finpiemonte alla Banca convenzionata con lettera da inviarsi successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.
8. Finpiemonte conferisce alla Banca mandato senza rappresentanza affinché in nome proprio, ed altresì per conto di essa mandante, possa stipulare tutti i contratti ed eseguire tutti gli atti inerenti alle operazioni di finanziamento, compresi quelli atti a tutelare i finanziamenti stessi.
9. La Banca, verificata l'inesistenza di eventuale stato di insolvenza del beneficiario ed accertati i poteri occorrenti per la sottoscrizione del contratto di finanziamento, eroga il finanziamento con provvista propria in unica soluzione, dandone comunicazione scritta a Finpiemonte stessa. Contestualmente a tale comunicazione la Banca trasmetterà a Finpiemonte copia dei piani d'ammortamento, dai quali risultino il tasso bancario applicato, la data di inizio dell'ammortamento, la quota di capitale e la quota interessi, il numero delle rate, unitamente a quanto altro idoneo ad individuare il finanziamento.

Art. 4 - (Caratteristiche del finanziamento)

1. La forma tecnica consiste in un finanziamento valido fino a revoca e fino al 100% del progetto ammesso.
2. Il finanziamento dovrà avere durata massima di 24 mesi (ventiquattro mesi).
Il rimborso del finanziamento potrà essere stabilito, a discrezione del beneficiario e della Banca, con rate trimestrali, semestrali o annuali costanti posticipate, con riferimento al termine delle seguenti scadenze (31/3 – 30/6 – 30/9 - 31/12) e con pre-ammortamento tecnico dalla data di erogazione sino alla data di inizio del periodo di ammortamento (31/3 – 30/6 – 30/9 - 31/12).
3. Non potranno essere concessi ed erogati finanziamenti di importo inferiore ad Euro 80.000,00 e superiore ad Euro 2.000.000,00.
4. Al finanziamento verrà applicato un tasso di interesse annuo pari:
 - alla media mensile Euribor 3/6/12 mesi a seconda del tipo di rimborso scelto (trimestrale, semestrale o annuale), maggiorato di uno spread non superiore a 2,50 punti in funzione delle valutazioni di merito creditizio (tasso variabile);

Art. 4. bis - (Caratteristiche della garanzia)

2. I finanziamenti sono assistiti da una garanzia pari all'80% del singolo finanziamento, prestata con le risorse pubbliche assegnate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte.
3. La garanzia sarà rilasciata, prima del perfezionamento contrattuale e dell'erogazione, direttamente da Finpiemonte tramite l'invio di apposita lettera raccomandata alla Banca convenzionata.
4. La garanzia prestata da Finpiemonte copre l'80% del finanziamento erogato ed è imputabile al solo capitale. La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore pari 1 a 3 per la concessione delle garanzie prestate da Finpiemonte, nel limite delle disponibilità del Fondo. L'intervento dei fondi regionali (e di Finpiemonte), in caso di escussione delle garanzie, è quindi limitato alla dotazione del Fondo secondo quanto indicato nel Bando.
5. La Banca non può richiedere ulteriori garanzie ai soggetti beneficiari.
6. Al fine di escutere la garanzia di cui al comma 1, la Banca si obbliga a:
 - comunicare a Finpiemonte la regolarità dei pagamenti delle singole rate di rimborso per

ciascun beneficiario, tramite rendicontazione periodica semestrale con comunicazione scritta, o per posta elettronica, evidenziando le insolvenze;

- comunicare a Finpiemonte l'eventuale decisione della stessa Banca, di rinegoziare con il beneficiario il rientro delle rate scadute e non pagate o di rinegoziare con lo stesso la durata del finanziamento, purché tutto ciò avvenga con il preventivo nulla osta di Finpiemonte;
- comunicare a Finpiemonte, entro 30 giorni, la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario dando precisa evidenza delle procedure di recupero avviate.

7. La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi da parte della Banca entro 60 giorni dalla revoca del finanziamento comunicata da Finpiemonte (o dalla risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario) e a procedure di recupero avviate, pena la decadenza dalla garanzia stessa.
8. La garanzia prestata da Finpiemonte è pagata, previo il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, su richiesta della Banca, nel seguente modo:
 - nella misura del 60% dell'insolvenza, in acconto, entro 45 giorni dalla richiesta stessa;
 - il saldo è corrisposto a intervenuta chiusura o abbandono delle procedure di riscossione coattiva del credito di cui al successivo punto 10 dell'articolo 5.

Il pagamento dell'acconto è a titolo provvisorio, con costituzione di collaterale accantonato a garanzia con versamento infruttifero a titolo pignoratorio della specifica operazione.

Art. 5 – (Inadempienza beneficiario – Recupero coattivo)

1. In caso di inadempienza da parte del beneficiario degli obblighi previsti nella domanda di finanziamento e definiti dal Comitato tecnico di valutazione, Finpiemonte potrà revocare l'agevolazione concessa.
2. Tale revoca non si estende automaticamente al finanziamento concesso con fondi bancari, laddove non espressamente indicato dalla Banca convenzionata stessa.
3. La Banca potrà revocare a suo giudizio i finanziamenti bancari concessi, dandone immediata e contestuale comunicazione motivata a Finpiemonte.
9. Finpiemonte conferisce fin d'ora mandato alla Banca per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal beneficiario, nei limiti e con le modalità che la stessa riterrà più opportune, previa comunicazione a Finpiemonte che dovrà far pervenire le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dalla stessa. Finpiemonte autorizza, inoltre, fin d'ora la Banca a definire eventuali accordi transattivi, comunicandone preventivamente il contenuto a Finpiemonte che dovrà far pervenire le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dalla comunicazione, con il debitore beneficiario secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune. I costi sostenuti dalla Banca per il recupero del credito sono interamente a carico della Banca stessa.
10. Esaurita, ovvero abbandonata, per decisione della Banca documentalmente motivata e preventivamente condivisa con Finpiemonte, l'attività di recupero del credito, in quanto ritenuta dalla stessa non conveniente, si procederà all'escussione della garanzia in relazione al capitale non rimborsato, utilizzando il predetto collaterale, con richiesta a Finpiemonte dell'eventuale saldo, ovvero con restituzione alla stessa dell'eventuale eccedenza rispetto all'acconto versato a titolo provvisorio.
11. Le somme eventualmente recuperate dalla Banca, dopo il pagamento da parte di Finpiemonte della garanzia, dovranno essere rimborsate dalla Banca a Finpiemonte, in misura pari alla garanzia prestata.

12. La copertura delle eventuali perdite accertate sarà effettuata attingendo alle risorse del Fondo di rotazione e quindi nei limiti e fino ad esaurimento del Fondo stesso.

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, deve fornire, a Finpiemonte, rendicontazione periodica semestrale tramite comunicazione scritta, anche per posta elettronica riportante i seguenti dati:
 - a. agevolazione di riferimento e nominativo del beneficiario
 - b. stato del credito (in bonis, insoluto, incaglio, sofferenza, revoca)
 - c. importo erogato
 - d. importo restituito
 - e. importo residuo da restituire
 - f. eventuali azioni intraprese per il recupero del credito
 - g. eventuali note sul beneficiario e/o sul finanziamento
2. La Banca si obbliga altresì, a comunicare contestualmente a Finpiemonte, e comunque non oltre 30 giorni, l'avvenuta estinzione anticipata o rimborso del finanziamento, l'eventuale risoluzione del contratto di finanziamento ed ogni altra informazione di cui la Banca stessa sia a conoscenza e che sia rilevante ai fini della decadenza dell'agevolazione pubblica, comunicando altresì le decisioni assunte, al fine di consentire a Finpiemonte la valutazione degli eventuali provvedimenti da intraprendere.
3. Qualora dovessero verificarsi errori od inesattezze nella comunicazione e/o contabilizzazione dei fondi pubblici da parte della Banca convenzionata, Finpiemonte, per il tramite della Banca Tesoriera potrà applicare, a titolo di rimborso spese, una commissione a carico della stessa banca convenzionata pari a € 100 (cento Euro) per ogni errore o inesattezza riscontrata.

Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)

1. La Banca ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui la Banca ritenga di avvalersi di apposite banche / società specializzate nel recupero crediti, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a Finpiemonte. In ogni caso si precisa che non è consentita la cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta di Finpiemonte.
2. In caso la Banca deliberante sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc...), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte.

Art. 8 - (Prova delle somme dovute)

1. Al fine dell'accertamento delle somme dovute, anche a titolo di garanzia per la sola quota capitale, dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca convenzionata.

Art. 9 - (Durata – Recesso)

1. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 5 anni, fatta salva la possibilità di essere eventualmente prorogata, previo consenso delle Parti e per iscritto, per specifiche esigenze di gestione. Resta in ogni caso inteso che, anche alla sua scadenza, la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso. Nel caso di recesso la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 10 - (Modifiche alla convenzione)

1. Tutte le modifiche alla presente convenzione dovranno essere effettuate per iscritto.

Art. 11 - (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 12 - (Spese)

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 13 -(Domiciliazione - Comunicazioni)

1. Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino

- BANCA _____ presso la propria sede sita
in _____

2. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per lettera o fax ai seguenti indirizzi:

- per FINPIEMONTE:

Galleria San Federico 54 – 10121 Torino

Fax: 011 54.57.59

- per la BANCA
- via _____
- fax _____

Torino, _____

_____, _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

Art. 5 - (Inadempienza impresa – Recupero coattivo)

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)

Art. 9 - (Durata – Recesso)

Art. 11 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Banca